



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Perugia

REQUISITORIA – PARTE II

LE PROVE TECNICHE E SCIENTIFICHE

La più che esaustiva ricostruzione dei fatti e degli elementi probatori raccolti nel corso delle indagini, fatta dal collega che quelle indagini ha condotto, ben potrebbe esaurire l'intervento dell'Ufficio del Pubblico Ministero. Tuttavia abbiamo pensato che fosse importante e necessario, approfondire gli argomenti tecnici e scientifici affrontati nel corso delle testimonianze di esperti e consulenti e che hanno offerto prove inconfutabili oltre che perfettamente sovrapponibili (nel senso che ne costituiscono riscontro e conferma), alle emergenze investigative già illustrate nella giornata di ieri.

Ma la necessità deriva anche dal fatto che, come non sarà certo sfuggito a questa Corte, non avendo le difese al proprio arco neppure un barlume di prova dichiarativa contraria (l'inutilità



delle decine e decine di testimoni fatti arrivare anche da oltre oceano e che sono sfilati dinanzi a voi è di imbarazzante evidenza), l'imponenza dei mezzi difensivi che sono stati messi in campo si è tutta concentrata nel reclutare una impressionante schiera di consulenti tecnici (anche con turn over tra una fase e l'altra del giudizio) che hanno ricevuto l'incarico di fare le pulci al lavoro svolto dalla Scientifica nelle materie che vado ad affrontare e, dall'aggressività (per tacer d'altro) con la quale hanno onorato l'incarico, pare proprio che il motto comune fosse ispirato ai noti principi machiavellici.

E nessuno, a questo proposito, può realisticamente sostenere che si sia mai posta in essere una qualche azione limitativa del diritto di difesa, la cui presunta lesione è stata troppo spesso uno dei ritornelli di questo processo. L'unico diritto che ho visto lesa nel corso di queste lunghe, intense e molto spesso difficili udienze è stato, forse, quello dei professionisti della Polizia Scientifica a veder riconosciuto il loro lavoro; spesso, infatti, quest'aula si è riempita di scomposti commenti, insinuazioni, derisioni, sarcasmi



che è riduttivo definire offensivi, gratuiti e deontologicamente discutibili soprattutto in quanto non funzionali agli argomenti scientifici che era loro (specifico ed unico) compito confutare (non ditemi che chiamare ostentatamente la dott.ssa Stefanoni “signora”, o utilizzare il termine “maneggiare” i reperti per descrivere la sua attività, sono funzionali ad argomentazioni di uno scienziato) . La pazienza e il controllo con i quali tutti gli specialisti della Polizia Scientifica, dello SCO e della Polizia Postale hanno affrontato provocazioni e impertinenze, danno un valore aggiunto al loro lavoro e ne rispecchiano la serietà, il rigore e la scrupolosità che già emerge dagli atti e che mi sento in dovere di riconoscere loro pubblicamente.

Veniamo, allora, ad esaminare uno per uno gli argomenti e i temi sui quali più accesa è stata la discussione.

CELLE TELEFONICHE

Nessuno potrà mai affermare sotto giuramento con certezza matematica dove si trovava il telefono cellulare con utenza inglese di Meredith alle 22.13 del 1° novembre 2007.



Posto questo, e sgombrato il campo dagli inutili tecnicismi ed ancor più inutili nozioni generali ed astratte che sono stati introdotti anche durante l'escussione degli esperti di questo settore, le uniche certezze che abbiamo e che possiamo utilizzare sono quelle che provengono dai dati a nostra disposizione e che sono i seguenti:

- A) uno stesso luogo è servito da più celle, anche del medesimo gestore telefonico (è un principio generale, ma che trova immediato riscontro obiettivo – ad esempio – nelle due telefonate di Sollecito ai CC che aggancia, a distanza di pochi minuti e dallo stesso luogo, le celle vodafone Piazza Lupattelli settore 7 e Via dell'Aquila n.5 Torre dell'Acquedotto settore 1);
- B) via della Pergola e, segnatamente, la casa del delitto è servita quanto al gestore WIND (utilizzato dall'utenza inglese di Meredith) – tra le altre – dalla cella 064 agganciata alle 22.13 del 1° nov. e altre volte nei giorni precedenti, se pur con una frequenza minore rispetto ad



altre (vd. per es. le telefonate delle 17.56 e delle 18.14 del 31 ottobre 2007 che agganciano quella cella, rispettivamente, come cella iniziale e come cella finale quando MEREDITH ERA SICURAMENTE A CASA, IN QUANTO TRATTASI DEL POMERIGGIO IN CUI LA MEZZETTI PRIMA E LA ROMANELLI POI VEDONO PER L'ULIMA VOLTA MEREDITH IN CASA: cfr. verbali del 6 e del 7 febbraio 2009);

C) via Sperandio è astrattamente servita dalla stessa cella in questione, denominata Ponte Rio Montelaguardia trovandosi nel suo cono di azione, ma:

- lo strumento di rilevazione dei segnali utilizzato dall'Isp. Latella (e molto più sensibile di un cellulare) non ha rilevato la cella 064 tra quelle serventi quel luogo;
- le comunicazioni SICURAMENTE ricevute quando quel telefono già si trovava nel giardino della signora Lana in via Sperandio NON utilizzano MAI quella cella, ma la 622 (le comunicazioni delle 00,10; 9.04; 10.10;



12.07...fino alle 12.43, orario in cui il telefono si trova negli uffici della polizia Postale ed aggancia, infatti, una cella servente una zona completamente diversa – la 603).

L'ipotesi che la telefonata sia stata ricevuta dal telefono di Meredith "*in itinere*" è, al contrario, frutto di mere supposizioni ed, allo stato, totalmente indimostrata, se non dai grafici (con i pallini colorati, vi ricordate?) mostrati dal consulente di parte dott. Pellerò che però sono stati predisposti sulla scorta della COPERTURA ASTRATTA di quella zona. Non solo, ma è smentita dal fatto che in quella specifica circostanza (cioè la comunicazione del 22.13) la stessa cella viene agganciata all'inizio e alla fine della conversazione: ciò che fa pensare ad un telefono che non si sposta.

In definitiva L'Isp. Latella non ha mai detto che la cella 064 sia astrattamente incompatibile con via Sperandio (l'incompatibilità è tra la cella 621 e la cella 622 che pur avendo denominazioni uguali – Piazza Lupattelli – hanno direzioni opposte), ma che materialmente il macchinario (che vi ha fatto vedere in una delle



diapositive proiettate durante la sua deposizione) **non l'ha rilevata in quella zona**, mentre l'ha rilevata tra quelle agganciabili da via della Pergola.

Se a questi dati aggiungiamo che dai tabulati del telefono inglese della vittima risulta che per molte telefonate dei giorni precedenti al delitto ha agganciato la cella 064 (o in via esclusiva, cioè dall'inizio alla fine della telefonata; o come cella d'inizio o di fine telefonata); e se, ancora, non abbiamo argomenti per sostenere ragionevolmente l'assidua frequentazione di Meredith della strada che porta verso via Sperandio o, peggio ancora (come provocatoriamente ipotizzato dal dott. Pelleri), che la stessa uscisse lungo quella strada quando telefonava ai suoi genitori anche in ore serali, la conclusione non può che essere una: **22.13.29 il telefono inglese era ancora nella disponibilità di Meredith** la quale era l'unica ad avere l'interesse ed il tempo necessari a cancellare l'MMS prodotto da quella connessione GPRS di cui abbiamo tanto dibattuto (si perché Pelleri, tra le tante inutili informazioni, ha fornito anche quella della



cancellazione dell'MMS dalla memoria del telefonino). D'altra parte, se come dice il consulente – sbagliando – il telefono è stato gettato perché l'assassino si è spaventato dopo averlo sentito squillare, non è contraddittorio pensare che ne abbia prima letto il contenuto e si sia poi premurato di cancellarlo?

Ma ammesso e non concesso che sia stato l'assassino (o meglio uno degli assassini) a cancellare il messaggio, chi può dirci che l'abbiano fatto subito dopo la ricezione? Nessuno. Di tal che la dissertazione mi pare davvero un fuor d'opera. Così come priva di senso e, soprattutto di utilità ai fini del decidere, è discutere sulla scelta del luogo in cui disfarsi dei telefoni della vittima. Abbiamo già avuto modo di apprendere dagli ufficiali di P.G. che hanno compiuto il sopralluogo, che il giardino della signora Lana era confinante – e visivamente senza soluzione di continuità – con una vallata che può definirsi un "burrone"; verosimilmente, quindi, chi l'ha gettati era convinto di indirizzarli verso un sito in cui non sarebbero mai stati ritrovati. Oltre a questa considerazione, qualunque fosse stato il punto di ritrovamento,



avremmo potuto farci le stesse domande che inutilmente si è posto il consulente.

Ma il maldestro tentativo di anticipare la morte di Meredith cui tendono gli argomenti di Pellerò descritti sinora, si spingono sino a leggere come gravemente anomali tre innocui tentativi di chiamata che risulterebbero dalla memoria del telefono di Meredith e che, in quanto tentativi non generanti traffico telefonico, non sono stati registrati dai tabulati.

Vediamo allora che cosa c'è di inquietante in queste tre chiamate (che, verosimilmente, in discussione verranno *apertis verbis* attribuite, dai difensori, all'assassino già in possesso dei telefoni della vittima):

- quello delle ore 20.56 (Meredith sta tornando a casa dopo aver lasciato le sue amiche) è un tentativo di chiamata all'utenza inglese della famiglia Kercher non andata a buon fine. Tra l'ipotesi più scontata (non ha risposto nessuno; non è stata presa la linea) e quella machiavellica dell'interruzione della telefonata a causa di una aggressione, naturalmente si predilige



- la seconda (pag. 72 della dep. Pelleri: Domanda “Si può stabilire quante volte ha squillato il telefono? Se ad esempio ha fatto solo uno squillo e poi è stata aggredita?.....” !!!!!!!!!!!);
- il secondo è un tentativo di chiamata delle 21.58 alla segreteria telefonica del gestore inglese: “Come mai, ci si chiede, la chiamata è stata interrotta prima che il servizio desse informazioni sulla presenza o meno di messaggi?”. Forse è stata aggredita un'altra volta? O è stato l'assassino curioso a giocare con il telefonino di Meredith? O molto più semplicemente anche in questo caso è stata la stessa ragazza ad interrompere per una qualche banale ragione la chiamata? (non vi è mai capitato di decidere di chiamare qualcuno, ma mentre il telefono squilla vi viene in mente di dover fare qualcosa e chiudete la comunicazione? A me mille volte).
 - Ma non finisce qui. Abbiamo il tentativo di chiamata delle 22.00 che il consulente della difesa definisce il più gravemente anomalo e in ordine al quale spende non so quante pagine per avanzare sospetti su un presunto errore compiuto dalla Polizia



che avrebbe confuso (o meglio, identificato) questo tentativo di chiamata con la successiva connessione GPRS delle 22.13. Oltre al fatto che non trovo traccia di questo errore, ancora me ne sto domandando l'utilità. Comunque si tratta di un tentativo di chiamata ad un numero (che non si sa se corrisponda ad uno sportello o ad un servizio h24 o a chissà che altro) della Banca Abbey inglese. E ci si ripete preoccupati la domanda: a chi verrebbe in mente (se non all'assassino, naturalmente) di fare una telefonata alla Banca a quell'ora di sera? E perché una volta presa questa inquietante decisione, non la si porta a compimento? Rispondo con due domande: sapete il numero della banca in quale posizione è memorizzato nella rubrica del telefono? Al primo posto (in ordine alfabetico, Abbey avrebbe potuto essere secondo solo al nostro abaco, prima parola di tutti i dizionari italiani!!). E non vi è mai capitato che, tenendo il telefono in mano o in tasca o in borsa, vi sia partita per errore una chiamata al primo numero memorizzato in rubrica? A me mille volte.



Ma si dirà che questi sono argomenti indimostrati e che è certamente più verosimile che gli assassini, già in possesso dalle 21.58 del telefono di Meredith ci abbiano giocato a più riprese per un quarto d'ora fino alle 22.13, quando – finalmente consapevoli di avere un pericoloso “reperto” in mano (le parole sono del dott. Pelleri) – lo hanno gettato nel giardino di via Sperandio!!!!!!!!!!

All'evidente fallimento del tentativo di anticipare l'orario della morte di Meredith sino ad un'ora incompatibile con la presenza del Sollecito in via della Pergola (ricordiamo che risulta interazione umana sul suo computer solo sino alle 21.10 del 1° novembre 2007), si è aggiunto quello – altrettanto fallito – di far apparire la notte del delitto come trascorsa dal Sollecito e dalla Knox nella assoluta ordinarietà, scevra da ogni tipo di anomalia.

Ricorderete che l'Isp. Latella dello SCO di Roma, esperto di celle e di telefonia, ha evidenziato come i telefoni di entrambi gli imputati avessero cessato ogni traffico quasi in contemporanea (alle 20.42 quello del Sollecito e alle 20.35 quello di Amanda Knox. Gli orari si riferiscono, rispettivamente, ad una telefonata



ricevuta da Sollecito e all'SMS che Amanda invia a Lumumba. Poi più niente, sino alle 6.02.59 del 2 nov. per Sollecito e alle 12.07 dello stesso giorno per la Knox).

Da un'analisi comparativa dei tabulati relativi ai 30 giorni precedenti, l'Isp. Latella faceva notare che solo nelle giornate dell'uno e del 2 novembre era capitato che il telefono di Sollecito cessasse di avere traffico la sera così presto e riprendesse l'indomani mattina altrettanto presto. Argomentava altresì, con dati alla mano, che il Sollecito era solito ricevere in tarda serata le telefonate del padre o anche più telefonate e messaggi e che, ugualmente, il traffico telefonico di Amanda si protraeva nei giorni precedenti sino a tarda ora. Era, pertanto, lecito dedurre (sebbene non si potesse stabilire con certezza dal punto di vista tecnico) che i due imputati avessero spento i rispettivi cellulari. Tesi peraltro accreditata dall'analisi della storia del messaggio di buona notte ricevuto dal Sollecito la mattina alle 6 e qualcosa, ma spedito (come risulta dai relativi tabulati) dal padre Francesco alle 23.14.11 della sera precedente (orario del tutto omogeneo a quello



dei messaggi e delle telefonate dei giorni precedenti e regolarmente ricevuti dal figlio Raffaele in tempo reale).

Avendo la casa di Sollecito normale copertura di linea (sia nelle sere precedenti, sia nella stessa serata dell'uno, quando alle 20.42 riceve la telefonata del padre agganciando la cella di via Berardi che serve casa sua e che aggancerà anche la mattina dopo alle 6); non essendoci stato alcun guasto alla linea medesima (circostanza comprovata dai tabulati di cella acquisiti dallo stesso Latella che hanno documentato un traffico telefonico assolutamente normale sulla zona di casa Sollecito), unica spiegazione plausibile al ritardo di 7 ore nella ricezione dell'SMS non poteva che risiedere nella volontaria chiusura del cellulare.

L'imputata Knox, d'altra parte, ha confermato la circostanza nel corso del suo interrogatorio, giustificando la decisione col fatto che non voleva essere disturbata (sia pur per motivi del tutto difformi da quelli da noi ritenuti).

La difesa di Raffaele Sollecito, invece, ha giocato ancora una volta la carta della consulenza, per tentare di dimostrare



l'indimostrabile, ovvero la sfortunata sorte dell'SMS che naviga nell'etere per ore ed ore senza poter arrivare a destinazione, perché il gatto sulla finestra o il camion sulla strada o i corpi degli imputati in continuo movimento all'interno della casa, si frappongono per tutta la notte come invalicabili ostacoli tra il povero SMS e il telefono pronto a riceverlo.

Battute a parte, l'insostenibilità di una simile tesi – che onestamente non meritava di essere sostenuta da un professionista che ha ben due pagine di verbale di incarichi e competenze – balza agli occhi sol che si consideri, in aggiunta a quanto già detto:

- che la casa di Sollecito è servita anche da un'altra cella – quella di via Dell'Aquila Torre dell'Acquedotto – oltre a quella solitamente agganciata (via Berardi) e noi sappiamo, perché ce l'hanno spiegato un po' tutti, che quando per una qualsiasi ragione una cella non è in grado di garantire la copertura, se ne mette in funzione un'altra;



- che è certamente possibile che un telefono, in un determinato momento, non abbia campo anche nel luogo in cui solitamente ce l'ha; ma ciò che non è possibile è che quel difetto di copertura perduri per sette ore, o anche solo per quattro o per due. Se, infatti, ciò dipende da un ostacolo mobile, sarebbe contraddittorio ritenere che rimanga immobile così a lungo. Se, invece, dipende da un ostacolo fisso (gru), è irragionevole ritenere che sia stato rimosso alle 6 del mattino successivo e, soprattutto, che non ci fosse ancora alle 20.42, quando il Sollecito ha ricevuto regolarmente la telefonata del padre.
- che i calcoli fatti dal dott. Pelleri sugli intervalli di tempo, che aumentano esponenzialmente, in cui il gestore ritenterebbe di inoltrare il messaggio dopo il primo fallimento, non corrispondono affatto all'orario in cui l'SMS è giunto a destinazione (23.30; 1.15; 4.15; 9.15). Mi dicono che quegli intervalli hanno una notevole variabilità e, onestamente, anche lo stesso Pelleri non mi pareva particolarmente convinto di quanto andava asserendo sul punto. E, comunque, anche



seguendo i calcoli del consulente, continua ad essere inspiegabile perché quell'SMS non sia arrivato né all'una e quindici, né alle 4,15 del mattino.

In definitiva possiamo ben affermare che gli accertamenti compiuti dagli esperti della Polizia non sono stati per nulla scalfiti dall'opera – difensivamente pregevolissima, ma tecnicamente scadente – del consulente di parte.

POLIZIA POSTALE – COMPUTER

Anche nel campo informatico, abbiamo dovuto – o quantomeno ho dovuto – fare degli sforzi notevoli per districarmi in una materia che mi è non solo sconosciuta, ma anche non troppo congeniale e che in molti passaggi alcuni dei tecnici che si sono succeduti non si sono certo sforzati di rendere più comprensibile. Mi pare comunque incontrovertibile che in questa fase dibattimentale anche i consulenti della difesa (ancora una volta diversi da quelli della precedente fase) hanno dovuto ammettere la sostanziale ineccepibilità del lavoro svolto dalla Polizia Postale



(pag. 33 della dep. D'Ambrosio del 26.9.2009: "la Polizia Postale ha dato delle informazioni che non ho potuto smentire").

Passiamo al dettaglio.

La Postale è stata chiamata a verificare se ci fossero attività che comportassero interazione umana sul computer utilizzato da Sollecito nel lasso di tempo intercorrente tra le **18.00 dell'1 novembre 2007 e le 8.00 del 2 novembre 2007** (non starò qui ad approfondire le insinuazioni sulle cause del mancato funzionamento degli altri PC e sul presunto shock elettrico che – se c'è stato – sicuramente non è stato prodotto dall'apparecchiatura di clonazione dell'hard disc sia perchè è stato escluso dal perito nominato dal GIP con incidente probatorio che ne ha testato il perfetto funzionamento, sia perché tale apparecchiatura ha un meccanismo di protezione contro le inversioni di polarità o, comunque, di cattivo allineamento).

La Postale ci ha spiegato chiaramente come abbia proceduto alla creazione del clone attraverso il programma ENCASE, collegando il PC di Sollecito ad un altro hard disc in dotazione a



quell'Ufficio ed interponendo il famoso macchinario che impedisce la scrittura e, comunque, qualsiasi modifica della copia. Copia – o clone – la cui esatta sovrapposibilità all'originale è certificata dall'identità del codice alfanumerico di 32 caratteri che compare sia sulla copia che sul copiato. E' stata anche verificata la congruità della data e dell'orario dei sistemi utilizzati dal computer di Sollecito, attesa l'importanza di quei dati ai fini investigativi. La verifica è stata empirica (confronto con il proprio orologio e con quello del CT di parte), ma del tutto adeguata allo scopo.

A questo punto, altrettanto chiaramente, gli agenti della Postale hanno descritto le loro operazioni di verifica precisando che prima hanno esaminato i dati a “sistema morto” e poi a “sistema vivo”:

- la prima verifica è quella fatta sul clone con il sistema ENCASE che consente di leggere i dati relativi all'ultimo accesso al file (o al programma) nelle diverse forme di: A) ultima scrittura; B) ultima modifica; C) ultima creazione. Ne è derivato che alle **18.27 c'è stato l'ultimo accesso a VLC** (che è



il programma utilizzato per la visualizzazione o l'ascolto di files multimediali: films o musica) e che **alle ore 21.10 c'è stato l'ultimo accesso al file "Il favoloso mondo di Amelie"** (che risultava scaricato il precedente 20 ottobre 2007).

- a questi dati, che poi spiegheremo meglio, si sono aggiunti quelli acquisiti dalla verifica a "sistema aperto", ovvero usando una copia del clone ed aprendolo su un supporto identico a quello di Sollecito (è stato infatti necessario cercare ed utilizzare la password usata da Sollecito). Il sistema aperto (cioè, in pratica, il sistema operativo del computer di Sollecito) consente di leggere il dato relativo all'ultima apertura del file "il Favoloso mondo di Amelie" alle 18.27, orario coincidente con quello di ultima utilizzazione del programma VLC servito per vederlo. Abbiamo, quindi, due orari di riferimento: le 18.27 e le 21.10 (ultima chiusura del film) che porterebbero a ritenere che il film sia stato visto in quell'intervallo di tempo. Tuttavia la difesa ha giustamente obiettato che il film dura meno delle 2 ore e 43 minuti di quel lasso di tempo. E' stato quindi chiarito



che quella dilatazione di tempo rispetto alla durata del film potrebbe dipendere da eventuali interruzioni della visione (la messa in pausa) di cui non rimane traccia (in quanto il dato riguarda l'ultimo accesso che cancella la traccia degli accessi intermedi), oppure da una operazione successiva alla fine della visione del film (ipotesi accreditata anche dal dott. D'Ambrosio), come lo spostamento dell'icona del file da una parte all'altra del desktop (anche in questo caso il sistema encase registra l'attività come "ultimo accesso").

- secondo l'analisi della Polizia Postale queste sono le uniche interazioni umane compiute la sera del delitto in quanto gli altri files o collegamenti a server registrati dal sistema encase risultano prodotti in automatico. E, quindi, quelle attività sono temporalmente compatibili con la presenza di Sollecito sul luogo dell'omicidio che gli altri dati già ampiamente descritti dal collega collocano ben oltre le 22.00. Sempre secondo la Postale l'attività umana sul computer riprende alle **5.32 del 2 novembre 2007** con il "crash" di VLC, ovvero il segnale di



mancato funzionamento di quel programma che presuppone una richiesta di avviamento del programma medesimo. Si è obiettato – ma in verità si è trattato di labile argomentazione – che la richiesta dell'utente non deve necessariamente collocarsi a ridosso del segnale di mancato funzionamento del programma (come se la richiesta potesse collocarsi in orario precedente): tuttavia l'assunto è rimasto indimostrato ed, anzi, smentito dal dato – del pari riferito tanto dalla Postale quanto dal D'Ambrosio – che subito dopo quel tentativo fallito di aprire il programma VLC, è stato utilizzato ITUNES (altro programma apple) per spostare dei files musicali. E' QUINDI CERTO CHE VI SIA STATA INTERAZIONE UMANA A QUELL'INUSITATA ORA DEL MATTINO (quando di solito i ragazzi dell'età degli imputati dormono ancora profondamente), ciò che rende lecito il pensiero che quella notte non sia trascorsa esattamente nel modo in cui ce l'ha descritta Amanda.



A questa lineare ricostruzione, sostanzialmente confermata dal consulente di parte con l'eccezione di cui ho appena detto, si è contrapposta una "controanalisi" – peraltro abbondantemente preannunciata e suggestivamente intervenuta in concomitanza delle notizie giornalistiche che pervenivano da Garlasco su analoga materia – che sembrava destinata a ribaltare gli esiti della deposizione della Polizia Postale.

Ma così non è stato. Già in sede di controesame, ma soprattutto oggi, siamo in grado di evidenziare la strumentale confusione che il consulente ha creato, fornendo alla Corte dati inutili e fuorvianti, tacendone altri che smentivano i suoi assunti e, in definitiva, confondendo l'attività del computer tout court e l'attività che comporta necessariamente interazione umana che qui è l'unica che interessa.

E allora. Cominciando dal primo novembre, **per concluderne l'analisi**, il colpo di scena consisterebbe nel fatto che sul computer di Sollecito ci sarebbe stata attività umana che ha prodotto i due report, rispettivamente di un secondo e di tre



secondi, alle **00.58:50**. Sebbene sia evidente l'inconcludenza di tale accertamento (trattandosi di orario in cui il delitto era già stato consumato ed i telefoni di Meredith già scaraventati nel giardino di via Sperandio), vale la pena di smentirlo, in quanto sintomo della fallacia di tutte le affermazioni del consulente tese ad incrinare l'assetto probatorio offerto dal nostro Ufficio.

Secondo il dott. D'Ambrosio a quell'ora ci sarebbe stato un accesso al sito internazionale della Apple (casa madre del PC di Sollecito) durato complessivamente 4 secondi che avrebbe comportato interazione umana. Non ostante non sia stato in grado di chiarire quale fosse il contenuto di quell'accesso (non è navigazione, ma è una non meglio identificata attività legata ad un applicativo: ITUNES o QUICK TIME) e cosa fosse successo dopo quel brevissimo lasso di tempo (chiunque abbia anche una modesta dimestichezza con il computer sa perfettamente che 4 secondi non bastano neppure a cliccare utilmente su una icona del desktop e sa anche che se si apre ITUNES è perché si vuol cercare o sentire della musica), il consulente nega, comunque, che possa



essersi trattato di automatismo in quanto (pag. 43 della trascrizione) non si rinverrebbero nei tabulati fastweb analoghi collegamenti a cadenza regolare (“lo avremmo ritrovato ricorsivo” dice lui), che si ritrovano, invece, per altri tipi di automatismi.

SBAGLIATO:

1) dai file di log della Fastweb – prodotti agli atti della Corte – emerge, al contrario, che i contatti verso l’indirizzo IP in questione (la casa madre Apple) sono in un mese (dal 2.10.2007 al 6.11.2007) 920 e i file prodotti da quelle connessioni hanno più o meno sempre la stessa dimensione (di poche centinaia di byte da circa 900 a circa 5000 ----- se scrivo **Manuela** su una pagina word impiego **21.504 byte**); NON SOLO, ma che alle 8.58 del 2 – esattamente OTTO ORE dopo quella attività della mezzanotte e 58 – abbiamo un altro collegamento identico che crea un file della stessa identica grandezza (924 byte alle 00.58:50; 923 byte alle 08.58:45). E allora è agevole concludere che essendo questi contatti del tutto ricorrenti e ad intervalli regolari; essendo del



tutto improbabile che il Sollecito rimettesse la sveglia per collegarsi al sito della APPLE ad intervalli regolari ed essendo vieppiù improbabile (per usare un eufemismo) che il medesimo Sollecito lo abbia fatto per 920 volte in un mese senza, peraltro, produrre alcunché (per la ridotta dimensione dei file creati), sia del tutto preferibile (e, anzi, l'unica possibile) l'interpretazione dei dati compiuta dalla Polizia Postale laddove descrive questi contatti come dovuti a messaggi di presenza che ogni PC Apple pone in essere per informare la Casa Madre della sua presenza online e, quindi, della sua disponibilità a ricevere aggiornamenti (che non sempre ci sono) e verifiche della funzionalità del sistema.

Ma le sorprese riservateci dal consulente di parte non finiscono qui.

Alla pagina 49 della sua deposizione, a mia domanda specifica ribadisce quanto già scritto in consulenza che, a suo avviso, ci sarebbe stata interazione umana sul PC di Sollecito anche la



mattina del 2 nov. dalle **12.15** (con richieste al sito mail.google) alle **12.26** (con richieste al sito Facebook).

Poiché dai tabulati telefonici (dep. Sisani del 20.3.2009 a pag. 154 e 155) risulta che Sollecito fece con il suo cellulare una telefonata a Vodafone per effettuare la ricarica alle 12.35 agganciando la cella Piazza Lupattelli settore 7 CHE E' LA STESSA CELLA CHE AGGANCIERA' PER FARE LA SECONDA TELEFONATA AL 112 DA VIA DELLA PERGOLA ALLE 12.54 e che, quindi, alle 12.35 era certamente già in via della Pergola (quello è, oltretutto, l'orario in cui arriva l'Isp. Battistelli della Postale che ha riferito di aver trovato entrambi gli imputati già sul posto), l'aver voluto sottolineare che Sollecito, non ostante fosse già stato sicuramente notiziato da Amanda delle strane cose che aveva notato in casa sua, avesse comunque voglia di divertirsi al computer fino a un minuto prima di uscire di casa con tutto quello che ne può seguire sulla valutazione della sua personalità, mi pare abbia una rilevanza – in prospettiva difensiva – pari allo zero.



Ma ne ha molta, invece, in quanto utile a suffragare e confermare l'enorme superficialità con cui anche questo consulente piega le sue conoscenze a scopi diversi dall'accertamento della verità.

In realtà i dati forniti dal consulente sono del tutto inattendibili: per quanto riguarda il contatto con facebook, sui tabulati fastweb non risulta traccia di alcuna attività all'ora indicata dal consulente (ore **12.22.16**), per il semplice motivo che tale orario è frutto di un **errore di conversione** della data tanto che dagli stessi tabulati fastweb quel contatto risulta essere avvenuto il 3 novembre 2007 alle ore 06:08:40. CHE SIGNIFICA ERRORE DI CONVERSIONE? Il tabulato indicato nella relazione dal consulente alla pag. 30 (l'ho dovute contare, perché non sono numerate) e relativo a quel file History.plist di Safari da lui utilizzato per la ricerca, utilizza **un orario misurato a secondi**, al quale è stato dato il via nel 1970. I secondi sono quel numero che compare dopo il termine *STRING* posizionato alla sinistra della data e dell'orario "tradotti" in termini convenzionali (giorno, mese, anno, ora) ed evidenziati dal consulente con il giallo. Mi è



stato spiegato che quel numero in secondi va convertito per correggere gli inevitabili sfasamenti che la misurazione del tempo in secondi produce negli anni.

Nulla mi si dice di certo per il contatto con **mail.google.it** che è il sito di posta elettronica da pagina web offerto da google e che il consulente di parte ritiene essere stato visitato alle 12.20.05 e alle 12.22.16.

In questo caso non c'è stato sfasamento di orario e il contatto risulta dai tabulati fastweb; né vi è la possibilità di stabilire con certezza se la richiesta al sito in questione sia stata effettiva oppure se, avendo il PC di Sollecito già la pagina aperta su quel sito, vi sia stata una modifica non dipesa da interazione umana, ma che comunque è stata registrata.

Tuttavia non vanno sottaciute almeno due incongruenze di non poco momento:

- la prima, di carattere tecnico, e che – quindi – al consulente non sarebbe dovuta sfuggire: entrambi i collegamenti evidenziati, risultano essere alla WEBMAIL, ovvero al sito internet che



permette di leggere e ricevere posta elettronica; ma il Sollecito aveva sul suo PC già impostata l'applicazione MAIL (che è il corrispondente di Outlook di Microsoft) per leggere e spedire la sua posta elettronica (e ne abbiamo la prova anche nell'elaborato del dott. D'Ambrosio), non avendo, quindi, alcun bisogno di collegarsi al sito che, invece, serve – seguendo un certo percorso – per entrare da una postazione diversa nella propria casella di posta elettronica. Questo sta ragionevolmente a significare che il collegamento a WEBMAIL è stato effettuato per un altro account (per farla breve, per entrare nella posta elettronica di un altro di cui si conosce percorso e password). Chi ci dice, a questo punto, che sia stato Raffaele ad interagire in quelle due ravvicinate occasioni?

- la seconda incongruenza: se alle 12.35 Sollecito si trovava già in via della Pergola – come risulta dai tabulati del suo cellulare che a quell'ora fa una telefonata a Vodafone per una ricarica agganciando la stessa cella (Piazza Lupattelli settore 7) che aggancerà per la prima telefonata al 112 fatta pochi minuti dopo e



certamente dalla casa del delitto – e se a quell'ora arrivava la pattuglia della Postale, quando il Sollecito aveva già verificato con Amanda le tracce di sangue, le feci nel water, l'avvenuto furto e aveva già tentato di sfondare la porta chiusa a chiave di Meredith che non rispondeva alle telefonate di Amanda, è mai possibile che alle 12.22 Sollecito stesse ancora in casa sua al computer?

A voi il giudizio.

Ma il Dott. D'Ambrosio incalza: c'è stata interazione umana anche il **30 ottobre 2007** in orari incompatibili con la presenza in Piazza Grimana del Sollecito in compagnia di Amanda, Meredith e Rudy riferita dal teste Fabio Gioffredi all'udienza del 28.3.2009. In particolare, si afferma in relazione e nel corso dell'esame che dalle ore 15.29 alle ore 18.01 ci sarebbe stata attività quasi ininterrotta (o interrotta per periodi non utili ad uscire di casa.....) con interazione con vari programmi: Skype, Messenger, Adobe PDF, Google, utilizzato per entrare su diversi siti serviti anche per fare delle ricerche e scaricare documenti che



poi verranno trasmessi via mail al prof. Baioletti con il sistema Mail del sistema operativo utilizzato dal Sollecito di cui abbiamo parlato poco fa. La email risulta – dalla stessa videata contenuta nella relazione – spedita alle 18:12:40 (le 18.01 è sicuramente un refuso di stampa avendo poi lo stesso consulente indicato l’orario esatto). Sembrerebbe, quindi, che almeno questa parte di ricerca non sia passibile di critiche. Al contrario, la moltitudine di informazioni fornite, anche con dovizia di inutili particolari, su tale attività, senza alcun organico resoconto sugli aspetti temporali di quelle molteplici e differenziate connessioni, tende evidentemente a confondere le idee che, infatti, ho fatto molta fatica a riordinare. Ma ci sono riuscita e ne è scaturito che:

- dalle ore 15.29 alle ore 17.02 risultano attività sul computer che comportano interazione umana; ma **dalle 17.02 alle 17.37** (orario in cui viene utilizzato il file “Tettamanzi”) e **dalle 17.37 alle 18.12** (orario in cui viene spedita la mail) **NON C’E’ INTERAZIONE SUL COMPUTER**. Ciò che significa che ci sono due intervalli di circa mezz’ora (il primo dei quali



precedente al tramonto che il consulente ha collocato alle 17.36 e **DEL TUTTO COINCIDENTE CON QUELLO IN CUI GIOFFREDI COLLOCA LA CIRCOSTANZA RIFERITA)** in cui Raffaele ben può essere uscito a fare i classici quattro passi ed essersi incontrato con gli altri tra via della Pergola e l'Università per stranieri che notoriamente distano pochissimo da Corso Garibaldi, per poi ritornare a lavorare e preparare la spedizione della mail.

Ma il vero e proprio colpo di scena, peraltro rimasto tale solo nelle intenzioni del consulente e dei suoi clienti, doveva essere costituito dall'esame della presunta attività umana sul computer di Sollecito dalle 22.00 alle 13.30 dei giorni **5-6 novembre 2007**, quando cioè Sollecito non era in casa – in quanto già in Questura, dalla quale sarebbe uscito solo dopo il suo fermo per la perquisizione domiciliare – e non poteva, quindi, interagire con il suo PC. In questo caso il dott. D'Ambrosio non lesina in tabelle e ci offre il compendio grafico di quelle che, secondo lui, sarebbero le interazioni poste in essere da misteriosi visitatori



notturni di casa Sollecito che poi tanto misteriosi – sempre nelle benevole intenzioni del consulente e dei suoi clienti – non dovevano essere, né, tantomeno, rimanere. Se, infatti, escludiamo un ladro – due nello stesso processo sarebbero davvero troppi – non rimangono che i poliziotti.

Ma andiamo a leggere la tabella:

Adobe GoLive CS2.app	05-11-2007 22:10	
Partenza dello ScreenSaver	05-11-2007 22:20	
Mail.app	05-11-2007 23:07	
AddressBook.data	05-11-2007 23:07	
Finder.app	06-11-2007 00:58	
ITunes.app	06-11-2007 00:58	
Firefox.app	06-11-2007 01.11	

Intanto diciamo subito che l'accesso registrato alle 22.10 è intervenuto quando ancora Sollecito e Knox non erano giunti in Questura. Vi arriveranno solo alle 22.30, se non qualche minuto più tardi e, comunque, tutta la Squadra Mobile a quell'ora era in



Questura ad aspettarlo, avendolo convocato telefonicamente intorno alle 21.00. Se poi gli imputati abbiano lasciato degli ospiti in casa di Sollecito non lo possiamo sapere e non ci interessa saperlo. Tuttavia, neppure il fantomatico ospite sembra aver fatto granché in quanto la seconda attività registrata, alle ore 22.20 è la partenza dello screensaver; anche i profani come me sanno che lo screensaver “parte” dopo qualche tempo (che varia a seconda dell'impostazione che gli si da, ma che normalmente è di 4 minuti) di non attività umana sul computer. POICHE' L'ULTIMO ACCESSO ALLO SCREENSAVER RISULTA A QUELL'ORA (22.20) E CHE SUCCESSIVAMENTE NON SI è Più RIATTIVATO, DELLE DUE L'UNA: O IL MISTERIOSO OPERATORE E' STATO INCOLLATO AL COMPUTER SINO AL GIORNO DOPO, OPPURE – come vedremo in dettaglio tra poco – le attività descritte dal consulente NON COMPORTANO INTERAZIONE UMANA.

Ed invero, per l'attività delle 23.07 si tratta di un messaggio di posta elettronica che viene scaricato; per l'attività relativa a



FINDER e ITUNES, se l'applicativo fosse dipeso da attività umana il sistema encase avrebbe registrato la presenza di file musicali che invece non sono presenti nell'allegato alla consulenza (*leggerlo*). Inoltre da una verifica dei dati forniti dal report di encase, si può verificare che i file interessati da operazioni alle ore 00.58 (che, guarda caso, è lo stesso identico orario della presunta interazione della notte del delitto) sono TUTTI FILE DI SISTEMA, riconoscibili sia dalla denominazione (es. Directory Service che è sicuramente un automatismo del sistema operativo) che dalle ridotte dimensioni del file creato. Stesso dicasi per Firefox.app, applicazione che – dall'esame dell'elaborato ENCASE allegato alla consulenza – risulta già in funzione dalle 18.39 e si ripresenta con cadenza regolare (più o meno ogni ora).

Si arriva, infine, alla PURA MISTIFICAZIONE affermando che **alle 9.07 del mattino del 6 novembre** (quando verosimilmente è già iniziata la perquisizione a casa Sollecito) qualcuno si sarebbe



preso la briga di interagire con il computer del padrone di casa per accedere al sito web dell'ANSA.

NIENTE DI PIU' FALSO. Come si evince dal report riprodotto in consulenza, la fonte della notizia è *RSS VERSION 2.0*. Orbene, *rss* è una sigla che indica un servizio integrato nel browser, cioè nel sistema operativo del PC di Sollecito (come in moltissimi altri) e che fa apparire le notizie che prende automaticamente dalla rete o in forma di striscia permanente su cui scorrono le notizie, o in forma di icona su cui cliccare (avrete sicuramente presenti le strisce scorrevoli o le foto con le prime parole della notizia che compaiono automaticamente, per esempio, sulla pagina iniziale di Google). Se ci si fosse collegati al sito dell'ANSA la sigla del report non sarebbe stata "rss version", ma "html" che è la sigla di una pagina web. Ulteriore dimostrazione di quanto detto è che nei file di log di fastweb questo tipo di accesso ricorre ogni 30 minuti, intervallo che coincide con quello degli aggiornamenti offerti da ANSA.



Se mi sono permessa di parlare di mistificazione – e avrei potuto usare espressioni ancor più stringenti – è perché un esperto come il dott. D'Ambrosio non poteva non sapere.

Il tutto per sostenere, contro ogni evidenza, che quegli sconsiderati interventi sul computer potrebbero aver cancellato degli importanti dati che avrebbero, in ipotesi, potuto dimostrare che Sollecito (e quindi anche Amanda, che sostiene di non essersi mai separata da lui) abbia passato l'intera notte del delitto attaccato allo schermo del computer a guardare un film dietro l'altro (ma ricordo male oppure nessuno degli imputati l'ha mai sostenuto?). E' il caso dei famosi Naruto e Stardust che, secondo le furbesche argomentazioni del molfettese D'Ambrosio, pur risultando "scaricati", rispettivamente, il 13.10.2007 e il 1° novembre 2007 alle ore 19.18 (cfr. tabulati allegati alla consulenza), l'ultimo accesso ai relativi file è datato 6 novembre. Si vorrebbe dire, con ciò, che sono stati guardati per l'ultima volta il 6 novembre, ma il consulente in sede di controesame è costretto a dire che l'accesso a questi file è stato effettuato con i sistemi



peer2peer Azureus e Amule, sistemi che comportano la condivisione di tutti i file con l'intero mondo internet: ciò che significa che quei contatti sono stati attivati per far sì che i due sistemi – presenti nel computer di Sollecito – offrissero quei file a chi li richiedeva (*domanda sull'utente cinese*). Prova ne siano gli orari di questi contatti, ravvicinati anche di pochi secondi, circostanza che rende impossibile sostenere che quei film siano stati visti (LEGGERE TABULATO).

IMPRONTE DI PIEDI E SCARPE

Dagli alibi falliti circa i luoghi in cui si trovavano i due imputati nelle ore intorno al delitto e dai preziosi elementi che in questo senso hanno offerto Polizia Postale e tecnici dello SCO, passiamo ora alle prove scientifiche vere e proprie che hanno consentito – unitamente alle prove dichiarative e indiziarie – di affermare con certezza la presenza dei due imputati – insieme a Rudy Guede – sul luogo del delitto e la loro partecipazione all'orribile omicidio. Anche qui la contrapposizione è d'obbligo: ad un pacato ed ordinario lavoro della Polizia Scientifica (e lo chiamo ordinario



non certo per sminuirne il valore, ma anzi per esaltarne la quotidiana eccellenza che non si è espressa per la prima volta in questo processo e che si continuerà ad esprimere agli stessi livelli anche in futuro) che ha consentito di individuare oltre ogni ragionevole dubbio i responsabili del delitto, si è contrapposta un'agguerritissima schiera di consulenti di parte che senza alcun pudore hanno compiuto un'opera di puro ostruzionismo, senza – come si vedrà – apportare alcun significativo contributo scientifico di segno opposto ai risultati offerti dalla Polizia Scientifica, limitandosi a confuse critiche e tentativi di spostare l'attenzione su argomenti speciosi o del tutto inconferenti (penso, ad esempio, ai SAL, alle date di inizio operazioni, ai refusi di stampa o agli errori veniali sulla descrizione di risultati del tutto irrilevanti (sangue di gatto e dna umano sul coprimerasso dell'appartamento sottostante) e a quanto altro nulla ha a che vedere con la sostanza della ricerca scientifica compiuta).

Dopo la carrellata di agenti ed ufficiali di P.G. che hanno riferito su come, quando e che cosa hanno repertato: tracce di sangue,



con il luminol, questi reperti sono poi stati consegnati agli esperti di ciascun settore specifico per le opportune analisi.

Le impronte di piede nudo e di scarpe sono state analizzate dal dott. Rinaldi – che dirige la relativa divisione – e dall’Isp. Boemia, la cui esperienza viene suggerita, non foss’altro, dalla circostanza che proprio in questi giorni sta andando in pensione.

Certamente ricorderete come il dott. Rinaldi abbia rappresentato in modo chiaro e puntuale, anche con l’ausilio di slide, la procedura seguita, costituita da un’attività di comparazione metrica e morfologica **TRA LE IMMAGINI DELLE IMPRONTE** e come sia pervenuto alla valutazione di identità probabile delle impronte di scarpe con quelle indossate da Rudy Guede e delle impronte di piedi rilevate sul tappetino e lungo il corridoio, con i piedi (di cui erano state prese le impronte con il metodo della inchiostatura) dei due odierni imputati. Certo si può parlare solo di identità probabile, in quanto sull’impronta non sono presenti caratteristiche uniche che si possano dire appartenere per certo ad una persona (per es. una cicatrice sulla pianta del piede, che lascia



un segno non riproducibile da nessun altro piede al mondo) ed è altrettanto scontato che l'analisi è stata fatta considerando consapevolmente un insieme chiuso di persone e non, come potrebbe avvenire ^{SOLO} nel caso di un esercizio **puramente accademico**, un'intera popolazione di soggetti.

Alla luce di tale presupposto, ed avendo accertato la palese difformità reciproca tra le impronte plantari dei tre imputati, è stato possibile – in base ad una dimostrata compatibilità morfologica e dimensionale di uno dei soggetti – formulare per ciascuna impronta da comparare, un giudizio di identità probabile, essendo contestualmente possibile l'esclusione degli altri due.

Non vi annoierò ripercorrendo tutti i punti di coincidenza evidenziati dal dott. Rinaldi, perché credo che siano rimaste anche a voi come a me ben impresse nella memoria le immagini di comparazione che già da sole facevano istintivamente dire: sì, effettivamente sono uguali! Ma è chiaro che il tecnico non si è fermato all'aspetto visivo ed è pervenuto alle conclusioni che tutti noi abbiamo sentito, attraverso la individuazione e la misurazione



dei punti più individualizzanti di un piede umano. Punti che sono: forma e dimensione dell'alluce (ricordate la singolare forma triangolare dell'alluce di Sollecito, incredibilmente riprodotta sul tappetino?) che il dott. Rinaldi ha misurato in tre punti e che è del tutto incompatibile con l'alluce di Guede, molto più stretto. La larghezza del metatarso (99 mm e 99 mm); l'arco plantare; le famose "gobbe" che sono i segni che lascia il piede immediatamente sotto le dita e che, afferma il dott. Rinaldi, sono altamente individualizzanti (il confronto con quelle dell'impronta di Sollecito da un risultato di sorprendente sovrapposibilità); il tallone per il confronto con le impronte esaltate con il luminol, in quanto come sappiamo sul tappetino manca la parte finale del piede.

Ha poi evidenziato il dott. Rinaldi come abbia rafforzato le sue convinzioni attraverso la cd correzione prospettica delle impronte luminolfluorescenti, attesa la palese non perfetta perpendicolarità – rispetto ad esse – della macchina che le ha fotografate.



Questo approfondimento ha fatto scatenare le ire dei difensori che hanno parlato infondatamente di “documenti nuovi”, di accertamenti nuovi, di violazione dei diritti della difesa, di “tipico caso di udienza nulla che poi fa annullare tutto il processo in Cassazione” etc. etc.

Questa Corte ha risolto immediatamente l’eccezione, ma vorrei ribadire che non è stato utilizzato alcun documento (in questo caso foto) tenuto nascosto alla difesa e che l’esperto, nel corso della sua deposizione in dibattimento, non deve certo ripetere pedissequamente ciò che ha scritto nella sua relazione; d’altra parte, se così fosse, basta che confrontiate le relazioni depositate – con tutto comodo – dai CT di parte con quello che hanno detto in dibattimento, per accorgervi che seguendo quella regola le loro deposizioni dovrebbero essere tutte stralciate dagli atti di questo processo. E se una regola c’è (ma questa non c’è) vale per tutti, anche per i consulenti di parte ed i periti del giudice.



Tornando all'approfondimento, quella correzione non ha modificato le conclusioni cui i tecnici erano già giunti, ma le ha semplicemente riscontrate e rafforzate.

L'Isp. Boemia si è invece soffermato sulla seconda impronta di scarpa imbrattata di sangue repertata sul cuscino che si trovava sotto il corpo della vittima. La prima è stata attribuita, come sappiamo, alla stessa scarpa che aveva lasciato le altre impronte repertate sul pavimento (la Nike Outbreak2 di Rudy Guede). La seconda non è stata attribuita in quanto non compatibile con alcuna delle scarpe sottoposte a sequestro.

Tuttavia si è potuto accertare – anche qui con visibile certezza – che si tratti di una scarpa molto più piccola dell'altra, per le ridotte dimensioni della parte posteriore che poi è quella impressa sul cuscino. Elemento, questo, che – insieme a molti altri – induce a ritenere che sul luogo del delitto ci fosse anche una donna.

L'intervento del professor Vinci, che dopo essersi occupato nelle fasi precedenti di tutto e di più (ma d'altra parte mi ha e vi ha ricordato di essere un pozzo di scienza) ha concentrato in questa



sede la sua attenzione sul lavoro svolto dalla Divisione Identità della Polizia Scientifica, è stato deludente, inconcludente e, in certe parti, addirittura inaccettabile. Anche a voler sorvolare sul tono adottato per tutto il controesame condotto dalla sottoscritta (tono di cui, peraltro, aveva già offerto esemplare performance il prof. Tagliabracci), a nessuno potrà essere sfuggita l'evanescenza e la totale, tangibile inattendibilità – sotto il profilo scientifico – della sua deposizione. E che anche lui fosse consapevole del poco commendevole lavoro che stava esponendo attraverso le discutibilissime rielaborazioni grafiche offerte alla vostra attenzione, è dimostrato dal fatto che – come in una sorta di gioco delle tre carte – faceva sparire e ricomparire le diapositive affinché, evidentemente, nessuno potesse soffermarsi su quello che andava proponendo, tanto da stimolare il richiamo dello stesso Presidente e, soprattutto, da rendere a me quasi impossibile far corrispondere a ciascuna domanda del controesame la slide cui la domanda si riferiva. Così pure a nessuna domanda del controesame è seguita una risposta congrua e pertinente.



Ma vediamo nel dettaglio le distorsioni e le contraddizioni di cui il prof. Vinci è stato capace (naturalmente non per disorientare la Corte, ma per amore di verità e scienza).

A pag. 27 della trascrizione il CTP avanza l'ipotesi (che lui stesso definisce suggestiva e fondata sul niente, ma che in relazione descrive come una evidenza certa) dell'esistenza di una presunta macchia sulla parte della mattonella vicina al tappetino che in qualche modo richiama la forma di un tallone che potrebbe essere la parte finale dell'impronta di piede presente sul tappetino medesimo.

Al contrario, l'ombreggiatura presente sulla mattonella è una caratteristica del materiale di cui è composta la mattonella e riscontrabile anche su molte altre. (vi basterà riguardare le foto del bagnetto piccolo).

Modalità di acquisizione delle impronte dei piedi agli imputati

Il professore insiste a definire "sperimentale" la modalità di acquisizione dell'impronta plantare al Sollecito.



Da esperto di criminalistica dovrebbe sapere che la Polizia Scientifica è nata nel 1903 e che da quella data assume, diciamo “sperimentalmente”, le impronte su carta con inchiostro tipografico. Ora è lecito chiedersi: dopo quale intervallo di tempo può considerarsi conclusa “sperimentazione?”. E se come lui stesso è stato costretto a dire non c’è riscontro di impronte assunte – da Ris come da Polizia Scientifica – in modo diverso, a cosa serve la polemica? E se, come lui stesso ha dovuto ammettere dopo estenuanti tentativi di ottenere una qualunque risposta, l’ipotesi che l’impronta sul tappetino sia dinamica e non statica è frutto di mera illazione (anzi, proprio perché posizionata davanti al lavabo, verosimilmente utilizzato per lavarsi le mani sporche di sangue, non è più logico ritenere che sia statica? O dobbiamo immaginare un assassino che lavi le mani facendo surplace?).

E perché se, lui come ritiene, per fare una corretta analisi era "assolutamente necessario" acquisire le impronte in movimento per meglio apprezzarne la morfologia e gli appoggi, per tutte le sue indagini ha usato le impronte acquisite staticamente?



Parziale imbrattatura di sangue sull'impronta del tappetino

È importante evidenziare che dalla fine della pag. 199 a tutta la pag. 200 della trascrizione il CTP ha affermato che sicuramente il piede che ha lasciato l'impronta sul tappetino non era completamente imbrattato di sangue, ciò rende ancora più arbitraria e "pericolosa" la scelta fatta dal CTP di utilizzare, per il confronto tra l'impronta del tappetino ed il piede di Sollecito, un sistema di allineamento non oggettivo quale la linea rossa alla base del metatarso.

Sarebbe stato meglio attuare, come ha fatto il dott. Rinaldi, criteri di orientamento fissi e comuni a tutti i termini di paragone, finalizzati a favorire i confronti e non a complicarli (a tal fine è stata utilizzata la griglia di Robbins).

Non ha mai usato, come suol dirsi, lo stesso peso e le stesse misure. A cominciare dalle immagini, che per Sollecito sono scure e di scadente definizione, mentre per Rudy la definizione è chiara ed identica a quella delle foto usate dalla Polizia Scientifica. E' questo un metodo deontologicamente corretto?



E ancora. Il professore a volte ha affermato che una certa misurazione la faceva partire da un punto perché oltre non c'erano più tracce di sangue; altre volte (cioè quelle in cui non convenivano alla sua tesi) ha affermato esattamente il contrario e cioè che la misurazione fatta dal dott. Rinaldi era sbagliata in quanto la zona, benché macchiata di sangue, era tale perché frutto di una strisciatura del piede; altre volte ancora, di aver dovuto considerare zone non imbrattate per evitare che emergesse la sagoma di un piede storpio.

Non parliamo poi dell'alluce impresso sul tappetino, vicino al quale ha voluto vedete, con una INESISTENTE soluzione di continuità, l'impronta del dito medio, per escludere Sollecito il cui dito medio non appare nell'impronta di comparazione. Peccato che il dito medio di Rudy sia molto più lungo dell'alluce e solo immaginandoci un'improbabile posizione del piede che lasci disteso ed intatto l'alluce, ma faccia contorcere il medio sino a farlo diventare più basso e rivolto verso destra, potremmo dar credito alle fantasie del professore.



O per le difformità di alcuni punti che sono dirimenti per la non attribuibilità di un'impronta a Raffaele, ma diventano ininfluenti per l'attribuibilità a Rudy.

Questo basterebbe a rendere sostanzialmente inutilizzabili le osservazioni del prof. Vinci che nulla di serio sono riuscite a portare sul tavolo del dibattito tecnico-scientifico.

MA SI VA OLTRE

Vi risulta che abbia saputo spiegare il professore per quale motivo le misurazioni e le comparazioni che ha mostrato tra l'impronta luminolfluorescente e quella di Rudy, non le ha riprodotte per la comparazione con quella di Sollecito?

Vi risulta che il cd. "*processo di sovrapposizione computerizzata delle impronte*" che il professore ha usato per sovrapporre l'impronta di Guede e quella da comparare, ve lo abbia fatto vedere anche per quella di Sollecito? Vero è che lo stesso professore ha parlato di dimostrazione puramente indicativa di cui non si deve tener conto, MA L'ATTEGGIAMENTO E' COMUNQUE GRAVISSIMO (che ha fatto sobbalzare sulla sedia



il dott. Rinaldi che stava seduto accanto a me, facendogli abbandonare per un attimo il suo inattaccabile aplombe, facendogli addirittura pronunciare la frase: “Questo non si fa”....), **ALMENO PER DUE ORDINI DI MOTIVI:**

- l’aver utilizzato una dimostrazione con un programma denominato non a caso “Blend & Stretch” (lett. “mescolare e allungare”), che non solo non ha valore scientifico, ma che è considerata unanimemente inapplicabile a tematiche identificative, può a ragione definirsi attività deontologicamente **INACCETTABILE** soprattutto se ed in quanto proposta dinanzi ad una Corte d’Assise, per suggestionare i giudici popolari;
- l’averlo fatto solo per l’impronta di Rudy Guede, impedendo alla Corte e a noi tutti di verificare se la stessa suggestione avrebbe potuto provocarla anche la sovrapposizione computerizzata dell’impronta di Sollecito e quella da comparare. Io sarei pronta a scommettere che in quel caso non



si sarebbe trattato solo di suggestione, ed è proprio per questo che il professore ha accuratamente evitato di farcela vedere.

Ma il peggio doveva ancora venire:

Per la porzione di impronta di scarpa di nr. tra il 36 ed il 38 sul cuscino il prof. Vinci ha superato ogni aspettativa.

Unitamente alla copia della mia requisitoria, depositerò come memoria a mia firma una serie di fotografie e didascalie che dimostrano come il professore pozzo di scienza abbia arbitrariamente SPANCIATO, INGRANDENDOLA, la foto della impronta piccola per renderla apparentemente compatibile con la scarpa attribuita a Rudy Guede (esattamente di 3 mm.); ha compiuto una specie di gioco di prestigio nel conteggio delle linee delle due suole a confronto per affermarne la compatibilità (nella diap. 29 usa un metodo, nella 30 un altro; in una si indicano con numeri solchi, creste e intervalli della suola di gomma, in un'altra si numerano solo i solchi o non si considerano gli intervalli, oppure si fa corrispondere ad una cresta dell'una impronta, il solco dell'altra (solco che, invece, non imprime sangue sulla



stoffa). Risibile è, poi, l'indagine merceologica sulla forma curvata che avrebbero tutti i tacchi delle scarpe da tempo libero e che mi ha indotto a togliermi una scarpa dal piede per dimostrare, dinanzi a voi, il contrario.

A chiosa della totale arbitrarietà dei metodi e delle deduzioni del Vinci, si confrontino con attenzione quale metodo ha utilizzato per affermare che l'impronta sul cuscino attribuita alla scarpa destra di Rudy sia invece quella sinistra (e lo scopo è chiaro: se entrambe le impronte di scarpa attribuite a Rudy sono riferibili alla sinistra, ben può aver lasciato le impronte di piede nudo destro sul tappetino e lungo il corridoio). In questo disperato tentativo, **il consulente molto di parte** ha volutamente convertito l'impronta "in blu" per rendere difficoltosa la valutazione.

Inoltre per evidenziare presunte incompatibilità con la scarpa destra, il CTP ha tracciato una linea rossa che a suo avviso indicherebbe la curvatura del bordo laterale.

La tracciatura di tale linea rossa costituisce una metodica di confronto completamente arbitraria e soggettiva... Infatti, sarebbe



sufficiente tracciare una diversa linea (come ad esempio la linea verde tracciata da noi sulla foto – linea 3 a sinistra), per evidenziare invece l'assoluta compatibilità con la scarpa destra.

Si deve infine evidenziare che l'altrettanto arbitraria ricostruzione delle curvature della suola, senza che vi siano sulla traccia elementi oggettivi visibili coincidenti (creste o linee).

Al riguardo, si richiamano le foto nr. 105 e 106 dell'allegato fotografico alla Relazione Tecnica del 09.04.2008 del dott. Rinaldi, nelle quali viene dimostrata la compatibilità con la scarpa destra della nike outbreak2 di Guede.

In conclusione, se è comprensibile che un consulente di parte continui a sostenere, contro ogni evidenza, le tesi che più risultano utili al proprio cliente, ciò che è davvero intollerabile è che lo si faccia dall'alto di sbandierate competenze e con toni di superiorità (a tacer d'altro) nei confronti di quelle, che si vorrebbero far apparire ben più ridotte, dei professionisti (non tuttologi, ma altamente specializzati) della Polizia Scientifica.



Sulle impronte c'è però ancora qualcosa di interessante da dire. Ci ricordiamo tutti la lunga e partecipata elencazione della dott.ssa Saracino, ripresa anche dal prof. Tagliabracci, sulle molteplici sostanze che reagiscono al luminol, dopo che ci aveva inutilmente intrattenuto sui concetti di non databilità delle impronte.

Ma già la dott.ssa Stefanoni aveva precisato di non aver compiuto analisi sulla natura del materiale esaltato col luminol, anche se la fluorescenza prodotta dalla reazione tra il luminol ed il sangue è più intensa e duratura di quella prodotta da altre sostanze (ruggine, succo di frutto, erba, candeggina). Ricorderete anche che la Stefanoni ha prelevato campioni da quelle tracce sul pavimento, trovando a volte il DNA della vittima, a volte DNA misto vittima/Knox, precisando che:

- giammai avrebbe potuto trovare DNA di chicchessia se la traccia fosse stata prodotta da ruggine, succo di frutta o candeggina;



- giammai sarebbe stata esaltata un'impronta, se ad essere sporco di sostanza luminolfluorescente fosse stato il pavimento e non il piede.

Ma anche a non voler considerare questi schiacciati argomenti, **quante probabilità ci sono che** – dati investigativi alla mano – sulla scena del delitto, con una stanza piena di sangue, con l'impronta di piede lasciata col sangue sul tappetino del bagno; con le impronte di scarpa lasciate col sangue sul pavimento e sul cuscino,...**le impronte di piede nudo attribuite a Sollecito e alla Knox siano state prodotte chissà quando e, soprattutto, con ruggine, varechina o succo di frutta?** A voi il giudizio.

LA ATTRIBUZIONE DELLE TRACCE BIOLOGICHE

E veniamo, finalmente, agli accertamenti sul DNA compiuti dalla dott.ssa Stefanoni, biologa, direttore tecnico della sezione di genetica forense del Servizio di Polizia Scientifica e a tutto quello che è connesso alla sua attività.

I risultati delle analisi biologiche sono già stati accennati dal collega che ne ha messo in rilievo l'interpretazione da darne in



relazione agli altri elementi di prova raccolti ai fini dell'affermazione della responsabilità degli imputati. Ora io cercherò di affrontare quei risultati sotto il profilo degli aspetti problematici (o asseriti come tali dalle difese) che sono emersi nel corso di questo dibattimento e del precedente esame in contraddittorio della dott.ssa Stefanoni in udienza preliminare.

Penso che i non addetti ai lavori, abbiano fatto tutti un notevole sforzo per comprendere gli argomenti che con grande competenza e tecnicismo i consulenti hanno affrontato; e più la dott.ssa Stefanoni forniva risposte logiche ed esaustive (oltre che comprensibili anche a noi comuni mortali), più le domande e le osservazioni che ne sono seguite si facevano tecniche e specifiche. Tuttavia, non ostante l'incalzare delle osservazioni critiche, dei dissensi e delle dotte dissertazioni su RFU, Stutter, Quantificazione, PCR (corsa elettroforetica) e quant'altro, mi pare che tirando le somme, davvero pochi – e con scarsissimo successo – sono i punti in cui le difese tecniche hanno affondato le loro critiche. Mi limiterò, quindi, al commento di ciascuno di essi,



senza ripercorrere, reperto per reperto, la puntuale analisi che ne è stata fatta e che certamente la Corte ha ben impressa nella mente.

CONTAMINAZIONE

Non c'è dubbio che il cavallo di battaglia della difesa di Sollecito, ma che costituisce argomento utile e ripreso anche dalle altre, soprattutto in questa fase dibattimentale, sia la presunta contaminazione dei reperti che avrebbe viziato ab origine i risultati delle analisi biologiche compiute su di essi. Ma è proprio con riguardo a tale argomento che le critiche hanno più vistosamente mancato il bersaglio e non sono riuscite a spingersi oltre alla (poco elegante e, soprattutto, poco scientifica) insinuazione. Nessuno ha mai negato, dal dott. Intini in avanti, che in ogni ipotesi di analisi biologica il rischio del deperimento o della contaminazione del reperto esista. Ed è proprio per questo che viene attuata una serie di misure ritenute da protocolli internazionali idonee a prevenire quel rischio che, se anche non può essere eliminato del tutto, viene grandemente ridotto. La dott.ssa Stefanoni ha a chiare lettere affermato di aver adottato –



come da protocollo – tutte le procedure di rito e NESSUNO può affermare il contrario (tenuto anche conto che i consulenti di parte hanno assistito o avuto la possibilità di assistere a tutte le fasi del lavoro svolto dalla Polizia Scientifica). Tutti quelli che hanno compiuto i sopralluoghi, hanno inoltre precisato che giammai avrebbe potuto verificarsi una contaminazione “esogena”, ovvero ad opera di materiale che non si trovasse sulla scena del delitto. Tutti hanno, infine, escluso che nei sopralluoghi successivi al primo, siano stati portati nella camera che fu di Meredith Kercker oggetti che inizialmente non vi fossero ed ha ricordato che gli unici spostamenti di oggetti sono avvenuti da un punto all’altro della stanza o da quella stanza all’esterno, in quanto non utili o già esaminati.

Se, dunque, dobbiamo discutere di possibile contaminazione, ci dobbiamo limitare all’ipotesi di contaminazione “endogena” cioè avvenuta all’interno della stanza di Meredith. E l’argomento che entra in gioco a questo punto è quello probabilistico, cioè quello della potenzialità inquinante.



Prendiamo ad esempio il famoso gancetto, che l'ha fatta da padrone in gran parte delle domande tese a sostenere la contaminazione, ma il discorso vale per tutti gli altri reperti in cui sono state rilevate tracce miste (cioè composte dal DNA di più persone).

Tale reperto, benché raccolto in un punto diverso del pavimento rispetto a quello in cui era stato fotografato durante il primo sopralluogo, non si è mai spostato dalla stanza del crimine. Quella stanza era occupata solo da Meredith che ci viveva da qualche mese; vi erano solo indumenti ed effetti personali della vittima e, dopo l'omicidio, era pervasa in ogni dove dal suo sangue. Sollecito non viveva in quella casa; non frequentava quella stanza; non risulta si sia ferito. Ebbene, non c'è chi non veda che la potenzialità inquinante o contaminatrice di Meredith è elevatissima; la potenzialità inquinante di Sollecito è praticamente NULLA.

Ciò che porta a concludere che se può essere probabile che io trovi tracce di DNA della vittima anche in reperti in cui non mi



aspetto di trovarle, è del tutto improbabile che trovi sulla scena del delitto tracce di DNA di terze persone che non ve l'abbiano lasciate per contatto, ma che vi siano state depositate per contaminazione.

In sostanza, anche a voler ammettere che, contrariamente a quanto affermato dalla dott.ssa Stefanoni, il pezzo di reggiseno con gancetti sia stato prelevato con guanti monouso che avevano già toccato altri oggetti all'interno della stanza, non esiste possibilità – o, per meglio dire, è del tutto improbabile e, quindi, non ragionevolmente sostenibile – che quei guanti avessero raccolto inavvertitamente altrove il DNA di Sollecito.

* gancetto con i fuselli
esempio delle tube
de SUB

Ammettiamo, infine, che non fossero i guanti ma il pavimento, come pure è stato sostenuto, ad essere sporco di tracce invisibili di Sollecito: a parte la significatività – che anche questa ipotesi – avrebbe potuto rivestire a livello investigativo, se così fosse è irragionevole pensare che possa essere stato contaminato il gancetto (unico punto dove è stata rilevata la traccia mista) e non il pezzo di stoffa sul quale era cucito e che molto meglio del



gancetto aderiva alla superficie del pavimento. Sta di fatto che su quel lembo di stoffa è stato rilevato il solo DNA della vittima.

Ma allora, si è insistito, potrebbe essere stato il tappeto sotto il cui lembo è stato raccolto il pezzetto di reggiseno il 18 novembre; oppure il filo della lampada che, rinvenuta a scena del crimine intatta in fondo al letto vicino alla porta, è stata poi spostata sopra la scrivania di Meredith; o ancora le ante dell'armadio, smontate per il rilievo delle impronte e successivamente rimontate.

Ma disgraziatamente non abbiamo né elementi per sostenere che su questi oggetti vi sia posato il DNA di Sollecito, né tanto meno che vi sia stato il dedotto trasferimento (anzi, dalle immagini non risulta alcun contatto diretto tra il gancetto e gli oggetti in questione, né è risultata presente alcuna traccia biologica sul calzino che era addirittura avvolto dal tappeto!).

La potenzialità inquinante di Sollecito è sostanzialmente nulla: e anche a voler dar credito alla poetica immagine del DNA che vola (e che poi, sceglie di adagiarsi SOLO SUL GANCETTO DEL REGGISENO e in NESSUN ALTRO PUNTO NON Già DELLA



SOLA CAMERA DI MEREDITH, MA DELL'INTERA CASA),
dovremmo – con uno sforzo di fantasia altrettanto impegnativo –
immaginarci un improbabile Sollecito che mentre cammina verso
la porta di Meredith prima dell'arrivo della Polizia Postale,
dispensa sudore, forfora, saliva, capelli col bulbo e pezzi di pelle
che poi, in un'unica concentrazione, volano verso il gancetto.

A meno di non voler seguire, IN IMMEDIATO SUBORDINE, le
poco velate insinuazioni su una possibile contaminazione
volontaria del reperto o, in alternativa, su una grossolana
incompetenza degli operatori che (per assurdo) usino in casa di
Meredith gli stessi guanti con cui hanno compiuto il sopralluogo a
casa di Sollecito o di Guede !!!!

Ho detto “per assurdo”, ma i consulenti (sia in questa fase che in
quella precedente, ove è stato consentito il diretto contraddittorio
tra la dott.ssa Stefanoni chiamata a deporre e i tecnici della difesa)
non sono andati molto lontano dal prospettare simili evenienze.
Tuttavia né il prof. Pascali né i vari Tagliabracci che gli sono
suceduti, hanno saputo confutare con argomenti tecnico



scientifici la spiegazione che ha dato la dott.ssa Stefanoni sul perché – a suo parere e secondo la sua non trascurabile esperienza – si può distinguere la traccia mista da quella contaminata: “...se in una mistura genetica di due individui, osservo in ogni locus genetico più alleli e questi alleli hanno, diciamo, un certo peso dal punto di vista della rappresentatività rispetto a tutto il profilo, per me quello è un profilo misto vero, non un misto da contaminazione perché se io ho un misto da contaminazione me ne accorgo o comunque lo prendo con molta cautela in considerazione come misto, perché magari soltanto in qualche locus genico io trovo qualche picco che mi fa pensare alla presenza di più di una persona, ma non in tutti i loci genetici.... ecc. ecc. (pag 104 del verbale dell’udienza preliminare che è stato acquisito agli atti del dibattimento).”

Anche per il **coltello** le domande più incalzanti sono state formulate in tema di possibile contaminazione del reperto, sia nella fase della repertazione stessa (ma Meredith non è mai stata a



casa di Sollecito e, quindi, in quel frangente non potevano verificarsi contaminazioni; ma dimenticavo, la scatola dell'agenda servita a contenerlo era imbrattata del sangue della vittima), sia nella fase di analisi presso il laboratorio: si è persino arrivati a chiedere se i reperti venivano analizzati tutti insieme o uno per volta e se venivano custoditi separatamente oppure tenuti in ordine sparso e, magari, a contatto l'uno con l'altro. Si è chiesto alla Stefanoni con insistenza il motivo (ma deve esserci un motivo?) per cui la repertazione delle tracce era stata fatta su certi punti e non su altri della lama. La dott.ssa ha pazientemente spiegato: la striatura (che non è stata vista solo dalle difese e dall'ineffabile perito Cingolani – che è apparso incerto ed insicuro financo sulla sua identità, a fronte di un' eccellente deposizione in incidente probatorio) costituiva l'unica intuitiva possibilità che su quella lama apparentemente pulitissima, fosse stato trattenuto un qualche residuo biologico. Autentiche provocazioni. Non saprei come altro definirle. E la serenità con la quale la Stefanoni ha



risposto anche a queste domande, fa premio su ogni altra considerazione.

ALLELI, STUTTER E LOCI GENICI

Sin dall'udienza preliminare, sono stata letteralmente rapita (come spesso mi succede di fronte ad un argomento che mi interessa, ma di cui sono totalmente ignorante) dalla discussione tecnico scientifica che si è sviluppata attraverso l'agguerrito dibattito tra la dott.ssa Stefanoni e le difese tecniche nel commentare gli elettroferogrammi, ovvero la rappresentazione grafica dei risultati delle analisi per la ricerca del profilo genetico sulle tracce repertate.

Sebbene le critiche, spesso aspre, non abbiano – neanche in questo caso – colto nel segno, certamente sono servite, credo a tutti, per sviscerare talmente l'argomento da renderlo comprensibile anche a profani come me.

Innanzitutto abbiamo capito che in ciascun locus genico (che indica il cromosoma esaminato) compaiono una coppia di alleli



per ogni soggetto contributore e il risultato deve essere apprezzato tenendo conto di tre parametri:

- A) l'altezza del picco di fluorescenza (allele);
- B) il rapporto tra i picchi;
- C) e il rapporto tra il segnale ed il "rumore" di sottofondo.

Un buon risultato si ha quando l'altezza del picco (RFU – unità relativa di fluorescenza) è apprezzabile (si è detto che indicativamente un buon picco è quello che raggiunge i 50 RFU, anche se non costituisce la regola, essendo l'RFU una misura relativa e non assoluta, e potendo, quindi, il parametro variare a seconda dei casi ed in relazione all'altezza degli altri picchi); quando i picchi che si mettono in relazione hanno una grandezza omogenea; quando tra i picchi presi in considerazione ed il rumore c'è un rapporto apprezzabile (il picco buono dovrebbe essere almeno quattro, cinque volte più alto del rumore di fondo). Abbiamo anche capito che comunque l'esatta lettura ed interpretazione degli elettroferogrammi e degli elementi che li compongono dipende non sono dalla bontà del materiale



esaminato, ma anche dalla capacità ed esperienza di chi compie quella lettura, essendo parecchie le variabili da tenere in considerazione di volta in volta. E qui arriviamo alle indimenticabili stutters, sulle quali è salita la tensione ed inasprita la discussione. La dott.ssa Stefanoni ha inconfutabilmente spiegato – documentandone la esatta definizione – quali, tra i picchi di fluorescenza di ogni locus contestato, doveva essere interpretato come stutter (e, quindi, non considerato negli accoppiamenti), caratterizzata sia dalla sua posizione – sempre uguale rispetto al picco buono – sia dalla frequenza (altrettanto costante).

Poiché la lettura offerta dalla Stefanoni corrisponde alla definizione data alla stutter dai testi scientifici e dal manuale del kit che quell'errore produce, non c'è ragione alcuna per disattenderne le conclusioni e prediligere la diversa interpretazione dei consulenti di parte che non è stata altrettanto puntuale e sistematica.



Ma quello che più conta è che tutti i consulenti, a fronte di un profilo completo (16 loci) che la dott.ssa ha estratto dalle tracce più importanti, hanno contestato la valutazione e l'accoppiamento degli alleli relativi solo ad alcuni dei loci genici, senza i quali, comunque, l'identificazione del profilo genetico sarebbe stata ugualmente possibile ed attendibile. Da un lato, infatti, è accreditata la tesi – sostenuta dallo statistico americano BRENNER – secondo la quale 11 loci genici sono sufficienti per dare una diagnosi di identificazione di sostanziale certezza (e nel nostro caso li abbiamo in ogni analisi compiuta, anche a non voler considerare quelli contestati); dall'altro lato, ha spiegato la Stefanoni e mi hanno confermato aliunde, nella comparazione tra il profilo esaminato e quello noto, non tutti i loci devono necessariamente coincidere; né esiste un numero minimo di loci coincidenti (ciò che, peraltro, ha confermato – forse in un momento di calo di tensione – lo stesso prof. Tagliabracci rendendo vani i suoi sproloqui su questo o quell'allele. In sostanza quella di stabilire l'identità di due DNA è una questione



statistica che non si risolve in un semplice rapporto di proporzionalità, tanto che il giudizio di identità può essere reso anche nell'ipotesi in cui solo due o tre loci coincidano. Mi hanno fatto un esempio illuminante, che io riporto così come mi è stato illustrato: si pensi alla testimonianza; se in un processo per rapina ci sono cinque testimoni oculari che riconoscono nell'imputato il rapinatore, il giudice lo condannerà con assoluta tranquillità; ma se anche di quei cinque testimoni, tre dicono di non ricordare e solo due riconoscono l'imputato, il giudice non è che potrà ignorare le due testimonianze ma, anzi, perverrà alla stessa decisione di condanna.

Altrettanto logiche, plausibili e soddisfacenti sono le risposte che la dott.ssa Stefanoni ha dato ai rilievi circa la **mancata ripetizione delle analisi**. Mi pare persino troppo evidente che se il materiale a disposizione è molto poco sia più ragionevole utilizzarlo tutto per ottenere un risultato apprezzabile, piuttosto che dividerlo rischiando di rendere inutilizzabile il campione e di



non riuscire a compiere neppure una volta il PCR, quel processo consistente nella reazione chimica e nella conseguente fotocopiatura molecolare (cioè nella amplificazione) che precede la corsa elettroforetica (unica fase ripetibile anche più volte). La scelta – che la difesa tecnica ritiene scientificamente discutibile – mi pare invece sacrosanta, sia perché non ha minato l’attendibilità del risultato, sia perché non dobbiamo dimenticarci che le analisi sono state fatte nell’ambito di un’indagine per un orribile omicidio da parte di personale che è dotato sì di conoscenze scientifiche, ma che fa pur sempre parte di un apparato di Polizia e che, quindi, non può prescindere – guai se lo facesse – dallo scopo della ricerca che non è fine a se stessa, ma che serve (nel senso proprio di essere servente) alla individuazione del responsabile del reato.

“O la va o la spacca” ha commentato la Stefanoni, proprio nell’ottica di cui ho appena detto e mi pare proprio che abbia avuto ragione, perché non è stato trovato Mario Rossi o un



perfetto sconosciuto, ma – guarda caso – Sollecito, Guede e, per il coltello, Meredith sulla lama e Amanda sull'impugnatura.

Ma, si obietta ancora, la Stefanoni non ha indicato i risultati della quantificazione e, quando li ha dovuti fornire perché la difesa li ha fortissimamente voluti, non solo li avrebbe forniti incompleti (non è esatto: li ha forniti relativamente ai reperti positivi e che riguardano gli odierni imputati), ma avrebbero finalmente smascherato ciò che la Stefanoni ha voluto tener nascosto per tutto questo tempo: che la traccia sulla lama era talmente esigua che il relativo DNA era risultato all'esame del kit di quantificazione come to low – troppo basso.

Il tormentone ci ha afflitti nel corso di tutte le testimonianze di tutti (e sono tanti) i consulenti di parte.

ANCHE IN QUESTO CASO OFFRO ALLA CORTE, SOTTO FORMA DI MEMORIA A MIA FIRMA, CONSIDERAZIONI SPECIFICHE SUL PUNTO. In questa sede mi preme solo di sottolineare ciò che la Stefanoni ha spiegato, con parole semplici che ci consentissero di comprendere concetti difficili: se il DNA



a disposizione è troppo poco per avere un risultato utile, lo si può sapere solo al termine del processo di estrazione del profilo genetico (cioè guardando il grafico ed avvedendosi che non ci sono alleli da leggere o che ce ne sono pochi – la Stefanoni ha parlato di “buchi” – o che sono così confusi da non essere attendibili). Prima di quella verifica sarebbe una follia gettare il campione come qualcuno ha ritenuto dovesse essere fatto. Follia non solo perché si trattava di un’indagine per omicidio, ma perché – sotto il profilo squisitamente scientifico e statistico – sono tutt’altro che rari i casi in cui è stato estratto un ottimo profilo su una quantità minima di DNA e, al contrario, un profilo inutilizzabile su una grossa quantità; così come del tutto frequenti sono i casi in cui da medesime quantità di DNA non si hanno necessariamente gli stessi risultati (buoni o cattivi che siano). Questo dipende sia dal fatto che il dna può essere deteriorato (e, quindi, anche se ce n’è in grande quantità potrebbe non sortire gli effetti sperati), sia perché il kit di quantificazione vede un solo punto del DNA che si deve analizzare, determinando una poco



attendibile valutazione che solo con la successiva amplificazione (che invece legge tutti i punti del DNA) può ritenersi attendibile sulla utilità del DNA a disposizione.

Tanto che, mi è stato detto dalla dottoressa, a differenza di tutte le altre fasi (esame sulla natura della traccia; estrazione con bio robot del dna per isolarlo dagli altri componenti della cellula che non servono e dagli inquinanti quali muffe, lieviti e batteri; amplificazione: copiatura del dna; corsa elettroforetica: che serve ad avere il riscontro visivo del profilo genetico attraverso i grafici che anche noi abbiamo potuto vedere) la fase della QUANTIFICAZIONE non è necessaria ai fini dell'ottenimento di un profilo genetico. La si fa per non lavorare alla cieca, ma se non lo si fa il profilo – se il dna c'è – esce lo stesso. E' come quando si deve preparare un piatto di spaghetti: c'è chi prima di cuocerli li pesa e chi non lo fa: in entrambi i casi il piatto di pasta esce ugualmente e la bontà non dipende da quanti spaghetti ho cotto, ma dal tipo di pasta che ho usato e dalle modalità di cottura.



Ma il prof. Tagliabracci non demorde: se nonostante il to low è uscito un grafico non solo leggibile, ma utile all'attribuzione del profilo a Meredith (parliamo del coltello), certamente il DNA amplificato è frutto di contaminazione da laboratorio (e quindi si riparte con la storia dei reperti mescolati – addirittura quelli relativi a case e perquisizioni diverse; della macchina non pulita; del dilettantismo della Stefanoni e dei suoi collaboratori ecc. ecc.). Ma oltre alle insinuazioni, cosa c'è di dimostrato in queste apodittiche affermazioni? Come potrebbe questa Corte motivare l'inutilizzabilità dell'analisi sulla lama del coltello, prendendo spunto da quelle argomentazioni che nulla hanno di scientifico?

CROMOSOMA Y

Abbiamo appreso dalla dott.ssa Stefanoni, che il sistema per la determinazione dell'aplotipo Y (cioè la componente maschile del DNA) e per la sua attribuzione ad un determinato soggetto, è del tutto analogo a quello relativo al profilo genetico di cui abbiamo sinora parlato, con la differenza che si utilizza un diverso kit commerciale che è molto più sensibile di quello utilizzato per la



ricerca del profilo genetico cd. nucleare, tanto che in alcuni casi (come la fascia del reggiseno o il tampone vaginale) sul medesimo frammento di DNA non si è trovato il profilo genetico nucleare, ma si è trovato quello del cromosoma Y di Rudy. Sul gancetto invece è stato rilevato tanto il profilo genetico nucleare, i cui elettroferogrammi hanno lungamente occupato il contraddittorio, quanto il profilo dell'aplotipo Y di Sollecito (che viene estratto con lo stesso procedimento: amplificazione, pcr, ma con un altro apparecchio che legge solo l'Y e che è più sensibile dell'altro). Non sarà certamente sfuggito alla Corte che nessun tipo di rilievo, in ordine ai risultati di quest'ultimo esame, è stato mosso dalle difese tecniche. **Nessuno ha parlato di errori nella lettura degli elettroferogrammi del cromosoma Y, se non per avanzare ipotesi sulla presenza di altro contributore** (che come ha già sottolineato il collega ieri, farebbe già da solo cadere l'ipotesi dell'assassino solitario).

E allora, sebbene questo profilo non abbia la stessa capacità individualizzante del profilo genetico nucleare in quanto



appartenente ad un'intera progenie di sesso maschile ed in quanto potenzialmente comune anche ad altri individui che si trovino sparsi per il mondo, ha comunque un peso probatorio di enorme importanza se – come nel caso del gancetto – consente di riscontrare lo stesso risultato ottenuto dal profilo genetico nucleare (la dott.ssa Stefanoni ha detto, non ricordo se in questa sede o in ud. prel. che Sollecito viene, per così dire, identificato due volte sul gancetto).

Chi potrebbe ragionevolmente sostenere, se non i consulenti di parte, che sia stato il padre, o il nonno o il cugino di Sollecito a lasciare la traccia sul gancetto?

E chi potrebbe ragionevolmente sostenere, se non i consulenti di parte, che sia stato un contadino delle Marche, o uno studente dell'Asia, o un industriale del Canada a lasciare quella traccia?

Non dimentichiamoci che gli accertamenti scientifici devono poi essere raccordati con i dati investigativi e nessuno di questi ci porta a sospettare né dei parenti di Sollecito né di qualche altro



individuo, sia esso della Papuasiasia o abitante nello stesso palazzo di Sollecito, che per avventura abbia il suo stesso cromosoma Y.

Circostanza, questa, peraltro esclusa in termini statisticamente insormontabili, attraverso l'ulteriore accertamento fatto dalla dott.ssa Stefanoni sul famoso database tedesco di riferimento internazionale aggiornato a quest'anno (di cui abbiamo prodotto la stampa) da cui risulta che nessun altro dei 15.000 uomini (e con lui tutti i suoi parenti maschi in linea retta) inseriti in quella banca dati, ha lo stesso cromosoma Y di Sollecito, che è, evidentemente e per sua sfortuna, un cromosoma piuttosto raro.

E non risponde al vero neppure quello che ha affermato il prof. Tagliabracci su questo punto e cioè che il database non sarebbe attendibile se riferito a 17 loci identificativi, in quanto con questa sequenza nel database non è stato inserito neppure un italiano. E' FALSO, sia perché i profili inseriti sono del tutto anonimi, sia perché è fatto noto per gli esperti italiani del settore che vari laboratori italiani hanno inserito profili a 17 loci dopo averli pubblicati su riviste internazionali.



METODO SOSPETTOCENTRICO

Oltre alla contaminazione, un altro dei leit motiv che hanno caratterizzato la linea difensiva e, quindi, le deposizioni dei consulenti tecnici di parte è il cd metodo sospettocentrico che la dott.ssa Stefanoni avrebbe adottato nella interpretazione dei dati risultanti dall'analisi biologica delle tracce.

Si è detto, infatti, che avendo la Stefanoni già a disposizione il DNA di Sollecito e di Amanda è stata in qualche modo forzata ad una lettura del campione da comparare, in modo da farlo coincidere con quello degli indagati. La Stefanoni ha replicato di non aver "sbirciato" i profili di comparazione prima di aver finito l'analisi sulle tracce, ma ha anche detto chiaramente che QUELLA DEL DNA E' SEMPRE UNA ANALISI DI CONFRONTO, NEL SENSO CHE NON CONTENENDO IL DNA IL NOME ED IL COGNOME DEL SUO APPARTENENTE, SOLO CONFRONTANDOLO CON UN ALTRO DNA Può ESSERCI L'ATTRIBUZIONE. La precisazione, tanto ovvia e notoria, quanto risolutiva, non ha



impedito a consulenti di parte e difese di ritornare sull'argomento con considerazioni che non possono passare sotto silenzio.

Il dott. Patumi nella sua deposizione – che non mi pare abbia aggiunto altri spunti alla discussione – si è preso la briga di affermare che tale metodo sospettocentrico afferirebbe anche alla natura pubblica del laboratorio in cui le analisi sono state eseguite, concetto già espresso in forma di domanda dalla difesa Knox durante l'esame di altro consulente, alla quale mi sono opposta ritenendola inammissibile, oltre che gravemente offensiva per chi offre e mette a disposizione le proprie conoscenze scientifiche all'interno di strutture dello Stato, rinunciando a ben più cospicui compensi cui potrebbero aspirare lavorando altrove.

Dice in sostanza il dott. Patumi che la solita, fantomatica, impersonale e indefinita “comunità scientifica” questa volta non internazionale (o interplanetaria), ma più modestamente anglosassone, avrebbe concluso che essendo la Polizia Scientifica un settore specialistico della Polizia ed avendo essa a disposizione anche informazioni di tipo investigativo idonee ad influenzarne le



conclusioni, non offrirebbe le stesse garanzie di attendibilità di un laboratorio privato del tutto estraneo al contesto nel quale le analisi biologiche dovranno poi essere utilizzate.

A parte ogni considerazione sulla bontà di questa affermazione che, ci scommetterei, è stata concepita da scienziati che operano tutti nel privato; e tralasciando le (credo più che legittime) riserve sulla effettiva possibilità che il privato rimanga immacolato e non riceva informazioni di tipo circostanziale (che, per quanto detto anche sulla funzione integrativa e di supporto del lavoro scientifico in un'indagine, sono indispensabili perché l'accertamento sia utile) **nulla di più controproducente poteva essere affermato da un consulente della difesa che ha voluto battere un terreno argomentativo a dir poco periglioso.**

Se, infatti, come lo stesso Patumi ha dichiarato, non c'è alcuna ragione di tipo tecnico-scientifico che debba far ritenere il privato più attendibile del pubblico, ma è solo una questione di "contiguità" con la parte che sostiene una certa tesi, ne deriva



necessariamente e in primo luogo che i consulenti di qualunque imputato sono, per ciò stesso, totalmente inattendibili.

Si potrebbe agevolmente obiettare che identico argomento andrebbe speso per i consulenti del Pubblico Ministero: ma nel corso delle indagini la Procura non ha una tesi da difendere (ammesso e non concesso che si possa parlare in questi termini con riferimento alle funzioni del Pubblico Ministero), ma solo delle ipotesi da verificare. E non è inutile ricordare che nel nostro caso i sospettati erano almeno tre, se non quattro considerando anche Lumumba, almeno sino a quando non è formalmente uscito dal procedimento.

Ma il dott. PATUMI (non me ne voglia, non ho nulla contro di lui che, anzi, è l'unico consulente autoctono di questo processo) si è dato proprio la classica "zappa sui piedi" quando ha richiamato ad esempio di "test neutri" quelli per l'accertamento della paternità che io – lo giuro – avevo già pensato di usare come argomentazione a contrario sul tema che si stava affrontando. Se conoscere preventivamente il DNA del soggetto da confrontare



(come succede sempre in quei casi) è – secondo le difese e i loro consulenti – un vulnus insormontabile all’attendibilità dei test comparativi, vuol dire allora che ci sono in giro centinaia o forse migliaia di figli ingiustamente illegittimi o falsamente legittimi?

No, si dice, perché in quel caso il test si ripete sempre (specificando, dopo una quindicina di giorni): ma anche a ripeterlo 200 volte, se il metodo sospettocentrico attiene non all’attendibilità scientifica del test, ma alla influenzabilità dell’operatore, questi ne darà una lettura non obiettiva. O no?

Detto questo non rinnego certo quello che dissi in udienza preliminare e che ho ribadito anche oggi, in quanto non assolutamente contrastante con le considerazioni appena fatte. La Polizia Scientifica non può prescindere dallo scopo della ricerca che non è fine a se stessa, ma che è volta alla individuazione del o dei responsabili di un reato e deve, pertanto, operare le proprie scelte tecnico-scientifiche anche sulla base di ciò che è più utile ai fini dell’indagine: è del tutto inutile, dice la Stefanoni parlando del coltello, che io conosca la natura di una traccia e poi non



riesca a sapere chi l'ha lasciata. E' la stessa differenza che passa – mi viene da pensare – in campo medico tra la ricerca e la diagnostica: il medico ricercatore può fare e disfare mille volte un esperimento, gettarne i risultati, ricominciare da capo, far morire cavie, consumare materiali; il medico curante ha un solo doveroso obiettivo: guarire il paziente.

Non credo che diversa discrezionalità sarebbe lasciata ad un laboratorio privato investito di compito analogo a quello per il quale sono stati istituiti il RIS e la Polizia Scientifica.

Per concludere si può ben affermare che le analisi scientifiche, genetiche e non, compiute dalla Polizia Scientifica sono state eseguite a perfetta regola d'arte ed hanno dato risultati apprezzabili e attendibili. Il tentativo di confutarle, ma ancor più di screditarle, non è andato a buon fine. Quel tentativo, che era partito da lontano (con le progressive richieste di sempre più specifici dati che sottintendevano scarsa fiducia nella correttezza delle procedure seguite) si è arenato con la puntuale, serena e tecnica deposizione degli interessati che hanno degnamente



concluso un egregio lavoro di laboratorio e redazionale, non ostante la loro appartenenza ad un servizio pubblico.